

# COMUNE DI BISACQUINO

Provincia di Palermo

P.H.  
I.C.

N. 204 /2016 reg.

Responsabile del Procedimento:  
dott. BACILE IGNAZIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: «Rateazione del pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al Codice della Strada a seguito di iscrizione di fermi amministrativi e provvedimenti similari.»

L'anno duemilasedici il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00, nella Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti:

DI GIORGIO Tommaso F.sco	SINDACO	Presente	Assente
TORTOMASI Matteo	VICE SINDACO	Presente	Assente
ROTOLO Pietro	ASSESSORE	Presente	Assente
MIGLIORE Alessandro	ASSESSORE	Presente	Assente
RIGGIO Liziana	ASSESSORE	Presente	Assente

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenza GAUDIANO.

Il Sindaco/Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

- Verificata la sussistenza dei pareri prescritti dagli articoli 12 e 13 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la proposta di deliberazione formulata dal competente ufficio, redatta nel retro del presente verbale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate;
- Accertata l'espressione dei pareri di legge da parte dei componenti incaricati di funzioni dirigenziali;
- Visto l'O.R.EE.LL. approvato con L.R. n. 16/63 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
- Ad unanimità di voti palesemente espressi;

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta nel retro del presente verbale e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) dichiarare, con apposita votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 stante l'urgenza a provvedere.

*RELAZIONE DEL CAPO AREA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE «RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI ISCRIZIONE DI FERMI AMMINISTRATIVI E PROVVEDIMENTI SIMILARI.»*

**PREMESSO** che:

il Comune di Bisacchino, in virtù degli atti d'indirizzo di cui:

- alla deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25/03/2014 avente per oggetto: "Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada – Atto d'indirizzo";
- alla deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 07/10/2014 "Definizione dei criteri generali sul pagamento rateale delle ingiunzioni";
- alla deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 03/12/2015 avente per oggetto "Avvio II fase di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. anni 2010-2011-2012 – Atto d'indirizzo ed assegnazione risorse";
- alla Determinazione dirigenziale n. 27 del 02/02/2016 "Determinazione a contrarre per l'affidamento mediante M.E.P.A. del servizio di supporto, stampa postalizzazione e rendicontazione delle sanzioni amministrative – contraente M.T. S.p.A.";

procede in gestione diretta, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, alla riscossione delle somme derivanti dai verbali che, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituiscono titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento come previsto dall'art. 203, comma 3, del Codice della Strada;

**CONSIDERATO** che:

- l'ufficio preposto procede all'invio di una lettera "pre-ruolo" per il pagamento bonario della sanzione, e successivamente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento ai sensi R.D. 639/1910, e dell'art. 36 c. 2 lett. a D.L. 248/2007 convertito in L. 31/2008;
- successivamente a tale procedura viene inviato il "sollecito" di pagamento ex legge n. 228/2012 art. 1, co. 544 per le posizioni debitorie inferiori a 1.000 euro;

**PRECISATO** che il fermo e l'ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma sono solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione e che, trattandosi di provvedimenti causati dal mancato pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, è competente il Giudice di Pace;

**DATO ATTO** che, successivamente a tale iter, si procede nel modo seguente:

- al fermo amministrativo del veicolo che è l'atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore;
- prima dell'attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo: con questo atto l'interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata;
- il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013);

- trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA);
- la cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall'Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA;

*ATTESO* che:

- il D.Lgs. n. 159/2015, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 233/2015; in vigore dal 22 ottobre 2015, ha riformato la riscossione delle somme iscritte a ruolo, andando a modificare, sotto vari aspetti, l'istituto in oggetto, prevedendo, tra l'altro, che la decadenza dalla rateazione si verifichi a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, e non più otto, e che la presentazione della domanda inibisca l'avvio di nuove azioni esecutive, nonché il fermo delle auto e l'ipoteca esattoriale;
- a tale scopo è stata ratificata, dal punto di vista legislativo, la prassi di Equitalia, consistente nell'ammettere i debitori alla rateazione senza richiedere alcun documento probativo dello stato di difficoltà finanziaria se gli importi non superano € 50.000;
- infine, è stata ammessa la possibilità per il debitore di accedere nuovamente alla rateazione dopo esserne decaduto, previo pagamento delle rate insolute;

*CONSIDERATO* pertanto che in caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all'Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato, e che l'Agente della riscossione rilascerà un documento contenente il proprio consenso all'annotazione della sospensione del fermo, che il debitore dovrà presentare direttamente al PRA;

*VISTO* l'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 602/73, così come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, il quale stabilisce che, per i debiti di importo sino a € 50.000, la rateazione viene concessa in base ad una istanza presentata dal debitore richiedente, senza che si renda necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria;

*ATTESO* che, in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73, l'istanza:

- non deve essere corredata da alcuna garanzia;
- può essere presentata anche a esecuzione avviata;
- comporta l'applicazione degli interessi di dilazione ex articolo 21 del D.P.R. n. 602/73;

*ATTESO*, inoltre, che:

- la domanda può essere presentata a decorrere dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento (ingiunzione), in quanto, da un lato, non è necessario attendere che spirino i sessanta giorni dalla notifica (momento a decorrere dal quale il debitore è ritenuto inadempiente ex articolo 25 del D.P.R. n. 602/73), dall'altro, non è prevista alcuna inibizione alla dilazione nemmeno in caso di inizio della procedura espropriativa;
- se la prima rata del piano di dilazione viene pagata decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, oltre agli importi iscritti a ruolo il debitore dovrà corrispondere, ai sensi degli articoli 17 del D.Lgs. n. 112/99 e 30 del DPR n. 602/73, anche gli aggi di riscossione nell'intera misura dell'8% delle somme iscritte a ruolo, e gli interessi di mora, calcolati

sempre sulle somme iscritte a ruolo escluse le sanzioni e gli interessi, i quali retroagiscono alla data di notifica della cartella di pagamento;

**PRESO ATTO** che il D.Lgs. n. 159/2015 ha sostituito il comma 1-quater dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73, per cui nel momento in cui il debitore presenta l'istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo:

- l'ipoteca esattoriale e il fermo dei beni mobili registrati possono essere adottati solo in caso di mancato accoglimento della domanda o di decadenza dalla dilazione, ma rimangono validi quelli disposti in un momento antecedente;
- la rateazione non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73;
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto.

**CONSIDERATO**, che:

- relativamente alla fase esecutiva, se la domanda è accolta, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- relativamente alle azioni esecutive, se la dilazione verrà richiesta spirati i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, non saranno sospese le azioni esecutive in corso;
- pertanto è fatto obbligo di presentare la domanda di dilazione entro sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione/cartella di pagamento, posto che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, prima di questo termine il debitore, ai fini esattivi, non è ancora considerato inadempiente, quindi non può essere soggetto a misure esecutive e/o cautelari.

**RITENUTO** che debba valere la seguente prassi:

- il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione dovrà contenere il piano di ammortamento del debito con indicazione della scadenza della prima e delle successive rate e l'importo complessivo da versare nonché quello delle singole rate, con evidenziato l'importo degli interessi di mora, degli aggi e delle spese esecutive;
- prima di notificare il provvedimento di rigetto, l'Agente della Riscossione ha l'obbligo di comunicare i motivi che impediscono l'accoglimento della richiesta di rateazione: a tal fine, esso deve invitare il richiedente a presentare, nel termine di dieci giorni, eventuali osservazioni delle quali l'agente dovrà tenere conto nel provvedimento finale;
- la presentazione dell'istanza determina l'avvio di un procedimento amministrativo: ciò presuppone vi debba essere una tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati nel predetto procedimento. Il diniego di rateazione, secondo varie pronunce delle Sezioni Unite, è impugnabile in sede tributaria, sulla base del carattere onnicomprensivo di tale giurisdizione (Cass. SS.UU. 1.7.2010 n. 15647, Cass. SS.UU. 7.10.2010 n. 20778 e Cass. SS.UU. 14.3.2011 n. 5928);
- il piano di ammortamento verrà predisposto, di regola, mediante l'adozione del metodo francese, e l'importo della singola rata dovrà essere arrotondato all'euro;
- le rate possono al massimo essere 72, di importo non inferiore a € 100, salvo casi di indigenza: esse, a seguito del D.Lgs. n. 159/2015, possono anche essere pagate mediante domiciliazione bancaria, presso il conto indicato dal debitore;

- il comma 4, dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 specifica che le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Ove il contribuente versi tardi una rata, sull'importo di essa sono dovuti: gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente; la differenza tra l'importo dell'intero aggio di riscossione e quello pari al 3,65% delle somme iscritte a ruolo, ove la dilazione sia stata chiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella;
- il tardivo versamento delle rate non comporta, invece, l'applicazione delle sanzioni del 30% (articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97), in quanto inibite per i tributi iscritti a ruolo. L'articolo 21 del D.P.R. n. 602/73 prevede che sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi da differimento, fissati nella misura del 4,5% annuo;
- l'efficacia del provvedimento di rateazione viene meno, a seguito delle innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 159/2015 all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73, nel caso di mancato versamento di cinque rate del piano, anche non consecutive;
- la decadenza dal beneficio della rateazione opera di diritto e non occorre che venga accertata con specifico atto amministrativo: in tale circostanza, l'intero importo iscritto a ruolo non ancora versato è automaticamente e immediatamente riscuotibile in unica soluzione (articolo 19, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 602/73), con la conseguenza che verrà iniziata (o ripresa) l'azione di recupero coattivo delle predette somme;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 602/73, così come riformato dal D.Lgs. n. 159/2015, se il debitore decade dalla dilazione, il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
- rimangono validi i fermi disposti dopo la decadenza dalla dilazione o in un momento antecedente: quando il contribuente viene riammesso alla dilazione, non potranno essere effettuate ulteriori misure cautelari (fermi, ipoteche) così come nuove azioni esecutive;

*ATTESO* che l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2015 specifica che le innovazioni operano dalle dilazioni concesse a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015);

*DATO ATTO* che:

- la perdita di efficacia della rateazione si realizza anche nelle ipotesi in cui, in presenza di un contenzioso sull'iscrizione a ruolo, il giudice adito accolga il ricorso: nel suddetto caso, dovrà essere disposto lo sgravio dell'iscrizione a ruolo ad opera del funzionario che ha proceduto all'iscrizione stessa;
- analoghe conseguenze si avranno nell'ipotesi in cui il funzionario che ha proceduto all'iscrizione a ruolo dia luogo in via di autotutela allo sgravio della stessa;
- il D.L. n. 201/2011, introducendo il comma, 1-bis all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73, ha contemplato la possibilità che, in costanza dei presupposti di legge, si conceda una proroga della dilazione già accordata;
- la proroga può essere concessa se ricorrono, congiuntamente, due requisiti: il peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato; l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione;
- la proroga della rateazione degli importi iscritti a ruolo può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi;

- tutto ciò premesso e considerato, SI PROPONE CHE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:


- gli articoli di legge meglio specificati in preambolo;
- il D. Lgs. N. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERI:

- 1) AMMETTERE il pagamento rateale dell'importo dovuto a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, anche a seguito della procedura di iscrizione del fermo amministrativo, secondo le modalità indicate in premessa, che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo.
- 2) STABILIRE che l'ufficio competente ad espletare la procedura di riscossione forzata, come disciplinata con gli atti amministrativi della Giunta sopra richiamati, provvederà ad espletare gli atti amministrativi successive e conseguenti, al fine dell'applicazione del presente atto d'indirizzo.
- 3) INDIVIDUARE nel Comandante la Polizia municipale, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il funzionario responsabile del procedimento il quale provvederà ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di rateazione nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
- 4) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

IL COMANDANTE LA P.M.

dott. Ignazio BACILE



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: «Rateazione del pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al Codice della Strada a seguito di iscrizione di fermi amministrativi e provvedimenti similari.»

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", per le motivazioni in premessa riportate.*

Li, 26/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI  
BACILE


**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):*


Li, 29-09-2016

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
CERAMOLO


Letto, approvato, sottoscritto.

L' ASSESSORE ANZIANO  


IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 29-09-2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Vincenza GAUDIANO

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2016

- Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 29-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Vincenza GAUDIANO

Il sottoscritto Capo Area Segreteria AA.GG. attesta che la presente deliberazione, istruita dal Sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di responsabile del procedimento corredata dai prescritti pareri di legge, è stata trasmessa divenuta esecutiva in copia conforme all'originale ai seguenti Uffici con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per gli adempimenti di competenza:

- AREA FINANZIARIA
- AREA CONTRATTI
- AREA TECNICA
- AREA POLIZIA MUNICIPALE
- AREA TURISMO E ISTRUZIONE

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL CAPO AREA SEGRETERIA AA.GG.